



CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 148	OGGETTO: Proroga della concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) per l'anno 2021.
Del 29.12.2020	

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 17.10 in videoconferenza si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.		Presente	Assente
Angelo Lupi	Sindaco	x	
Massimiliano Renzi	Assessore	x	
Giulio Beltramme	“	x	
Silvia Baroni	“	x	
Cristian Maggi	“	x	
Roberta Vecchi		x	

Presiede il Sindaco Sig. Angelo Lupi

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Giada De Francesco

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

RESPONSABILE DEL : Dipartimento Amministrativo	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - Favorevole f.to Dott.ssa Giada De Francesco
IN DATA: 28.12.2020	
RESPONSABILE DEL : Dipartimento Finanziario	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - Compatibilmente con le previsioni di spesa iscritte in bilancio, favorevole. f.to Dott.ssa Alessandra Galizia
In Data: 28.12.2020	

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione n° 159 del 22.3.1994 il Consiglio Comunale ha preso atto approvato dell'esito della gara per l'affidamento del servizio di autolinea urbana per anni 5 (cinque);

Visto il disciplinare relativo al servizio di autolinee di interesse comunale del 24.3.1994 stipulato tra il Comune di Cave e la ditta Cilia, della durata di anni cinque;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°49 del 27.11.1998 con la quale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 422/97 e della L.R. 30/98 è stato approvato per il triennio 1998 – 2001 lo schema del contratto di servizio di autolinea urbana;

Visto il contratto stipulato in data 28.1.1999, rep. n. 1144, con il quale è stato affidato, alla Società Autotrasporti F.lli Cilia s.n.c. (ora Cilia Italia s.r.l. con sede in Palestrina, Via Valvarina 1), il Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Cave, per una percorrenza annua (servizio minimo) di Km. 70.131 (a fronte dei 66.236 Km concessi), da espletarsi, dal 01.01.1999 al 31.12.2003, secondo il programma di esercizio approvato con la su richiamata deliberazione consiliare n. 49/98 e con la deliberazione della G.C. n. 11/99;

Che negli anni successivi il contratto di servizio è stato prorogato a seguito delle comunicazioni della Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio;

Rilevato che la Giunta Comunale, da ultimo, con delibera n. 56 del 18/06/2020, ha autorizzato la proroga del servizio in argomento fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento C.E. 1370/2007;

Considerato che la normativa comunitaria in materia di trasporto pubblico prevede, nei limiti delle soglie indicate, la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto o alla proroga, a condizione che la normativa nazionale successiva non preveda un divieto espresso;

Preso atto di quanto stabilito dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, il quale all'art. 48, ribadendo i concetti già sopra espressi, testualmente ribadisce:

- al comma 1: "I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni" ...*omissis*...
- al comma 2: "I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane" ...*omissis*...
- al comma 5: "Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e l'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo".

Ritenuto necessario non interrompere il servizio pubblico in parola, in attesa degli adempimenti regionali e, quindi, di differire il termine di affidamento del servizio all'attuale gestore ricorrendo ad un provvedimento d'urgenza ai sensi del paragrafo 5, art. 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007;

Dato atto che:

- ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta in merito alla revisione dei criteri di assegnazione delle risorse di cui alla richiamata nota prot. 0643127 del 2/8/2019;
- nella medesima nota, per gestire questa fase transitoria, si rinvia ai contenuti del Comunicato n. 2/2019 in ordine alla necessità di far riferimento alle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 per l'aggiudicazione dei contratti di servizio di trasporto e le cui previsioni risultano applicabili nell'ordinamento nazionale anche in virtù del disposto dell'art. 61 della L. 99/2009 (Art. 61, "Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" – 1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e

all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007);

- che l'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, recante "Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico", al comma 4 testualmente recita: "A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico: a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, inferiore a 7 500 000 EUR";

Considerato che la Regione Lazio, sebbene abbia deliberato una riduzione negli stanziamenti di bilancio a partire dal 2014, non ha ancora riprogrammato i cd. "servizi minimi" in quanto, come già affermato dallo stesso ente con la nota prot. 176596/GR/02/11 del 31/3/2015, il processo di riprogrammazione è tuttora in corso;

Rilevato che con apposita Circolare in data 07/11/2019, la Direzione Regionale, ha invitato i Comuni a soprassedere dal procedere con le gare, (affidando i servizi in concessione ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007), confermando essere in dirittura di arrivo la riprogrammazione dei servizi minimi, con la quale saranno rideterminati i contributi di TPL assegnati ai singoli Comuni, pena, in caso contrario, "la necessità da parte del Comune che affida il servizio, di finanziare con risorse proprie lo squilibrio tra valore del contratto e valore del contributo rideterminato con i servizi minimi";

Richiamata, altresì, la nota acquisita agli atti del comune di Cave in data 04/12/2019, prot. 13893 con cui la Regione Lazio ha comunicato l'avvenuto completamento della redazione del modello di definizione dei servizi minimi e che il cronoprogramma degli adempimenti necessari per assicurare piena attuazione al nuovo modello, che dovrebbe trovare la prima applicazione il 1 gennaio 2022, invitando al contempo gli Enti "**a non procedere ad affidamenti di servizio TPL che presentino una scadenza successiva al 31/12/2021**" ed a "procedere alla gestione della fase transitoria fino al 1 gennaio 2022 utilizzando le facoltà concesse all'Ente dall'art. 5 del Regolamento (CE) 1370/2007, con particolare riguardo ai commi 4 e 5, che consentono di procedere ad affidamento diretto ovvero alla stipula di accordo formale per prorogare il contratto in essere".

Rilevato che con Circolare del 13/12/2019, prot. n. 1019753, la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, ha comunicato che dal 2020, il contributo regionale per il TPL, sarebbe stato erogato ai Comuni e non più alle società di trasporto concessionarie, per migliorare l'iter amministrativo;

Considerato che alla luce delle norme comunitarie e nazionali, nonché delle Circolari regionali richiamate è, quindi, da ritenere indubbiamente tutt'ora consentita la possibilità per gli enti competenti di avvalersi dell'art. 5, par. 4, del Regolamento CE n. 1370/2007 per l'affidamento diretto di servizi di TPL su gomma di entità economica e/o chilometrica ridotta e rientrante nelle soglie stabilite dalla normativa comunitaria;

Visto il D.Lvo 19 novembre 1997, n. 422;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Visti gli artt. 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i quali delegano al Governo l'emanazione dei decreti legislativi per il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di servizi pubblici di trasporto d'interesse regionale e locale;

Vista la L.R. 16 luglio 1998, n. 30 e s.m., con la quale viene delegato il Comune alla gestione, affidamento e definizione dei "Servizi Minimi" di trasporto di interesse comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03/07/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Visto l'art. 48 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000, rubricato: "Competenze delle Giunte";

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di Autorizzare la proroga per l'anno 2021 del servizio di TPL al concessionario Cilia Italia S.P.A. con sede legale in Via Valvarina, n. 1 – 00036 Palestrina (Città Metropolitana di Roma

Capitale), C.F./P.I.V.A.: 1240937100, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.5, par. 4, del Regolamento (CE) 1370/2007 ed art. 61 della L. 99/2009, nonché, in virtù della Circolare della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità del 04/12/2019, Prot. 13893;

3. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, in materia di compatibilità degli stanziamenti di Bilancio con i vincoli di finanza pubblica, il servizio troverà copertura, sia per imponibile finanziato dalla Regione Lazio, che a titolo di I.V.A. a carico del Comune, sul Capitolo 2011, denominato "*Spese per trasporto urbano*";

4. Di demandare ogni conseguente adempimento gestionale al Dirigente del I° Dipartimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma, del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giada De Francesco


IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 23-03-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va